

Sicurezza sul Lavoro

PREPOSTO DI FATTO – RESPONSABILITA'

Colpa per assunzione e formazione

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 11.11.2022

Il TU Sicurezza (TUS -Dlgs. 81/2008) attribuisce posizione di garanzia anche al “preposto” ai sensi dell’art. 2 TUS.

L’art. 19 TUS è stato modificato dal DL. 146/2021 (convertito con L. 215/2021) che ha inserito al comma 1 dell’art. 19 la lett. a) e f) che hanno ampliato gli obblighi del preposto, in particolare la lettera:

a) è stato rafforzato l’obbligo di vigilanza anche del rispetto dei presidi antinfortunistici. Il preposto ha il potere anche di **fermare** l’attività del lavoratore che non si conformi e di **segnalare** al datore di lavoro o meglio i superiori diretti.

f) la lettera f) attribuisce al preposto il dovere obbligo di controllo di “... **rilevazione** di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza”; nonché il potere di “..se necessario, **interrompere** temporaneamente l’attività e, comunque, **segnalare** tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;

Il preposto nella nuova formulazione, controlla, vigila, interviene, **interrompe**, segnala.

Poteri e obblighi che sono supportati tutti da adeguata **formazione**, preparazione utile ad assumere il rischio e ad avere la conoscenza del rischio.

*

L’art. 299 TUS, peraltro, estende tale posizione anche a colui che **esercita di fatto** determinati poteri, pur se sprovvisto di formale investitura. Colui che si trova in una posizione, anche di fatto, di sovra ordinazione rispetto ad altri collaboratori (continuità e intraneità) è tenuto ad esercitare il potere di controllo, anche su possibili infortuni sul lavoro.

Sappiamo anche che la **formazione** obbligatoria del preposto serve proprio ed anche a delimitare l’ambito della sua responsabilità ai compiti ivi riferiti e a formare il ruolo, la conoscenza dei rischi e degli obblighi, secondo il principio di effettività.

Il preposto di fatto, ossia colui che assume il suo senza una investitura formale, risponde in egual misura, anche se ad esempio non ha seguito la formazione?

Se il preposto *di fatto* non è in grado di assolvere il suo compito, *non lo deve accettare*.

Bisogna ricordare che la formazione del preposto circoscrive, secondo il principio di effettività della funzione, l'ambito di responsabilità attribuita. Ambito di responsabilità che non può essere modificata dal datore di lavoro perché è indicata dalla legge. Il sistema legislativo, utilizza il principio di effettività, che deve essere applicato anche alle posizioni assunte di fatto.

La sentenza Cassazione Penale, Sez. IV, 10 aprile 2017, n. 18090, specifica: "*nel momento in cui il T.B., di fatto, assunse il compito di organizzare e dirigere il sopralluogo, per conto del datore di lavoro, assunse anche l'obbligo di garantire la sicurezza dei partecipi; e, d'altronde, l'omissione di ogni pur minima cautela, prima di consentire ai colleghi di accedere al tetto, rende irrilevante, ai fini della sussistenza del reato, il fatto che il T.B. stesso non avesse ricevuto alcuna specifica formazione in merito ai rischi inerenti alle operazioni da svolgere. Tale asserto si inserisce perfettamente nell'ottica delineata dall'art. 299 d. lgs n. 81 del 2008 ...)*".

Art. 19.

Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

((a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché' delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti));

b) verificare affinché' soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché' i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- (f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;***
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.